



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

**MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE UNIVERSITA' AI  
SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 25 OTTOBRE 2019, N. 989**

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO**

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli artt. 49 – 51 con cui sono definite le attribuzioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto ministeriale del 25 ottobre 2019, n. 989 registrato alla Corte dei Conti il 15 novembre 2019, fgl 1 - 3194, con il quale sono definite le "Linee Generali d'indirizzo della programmazione delle università 2019 – 2021 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati", d'ora in poi riportato come d.m. n. 989/2019, e in particolare:

- l'articolo 1, commi 3 e 4, con cui sono stabiliti gli obiettivi generali per la programmazione del sistema universitario e la valutazione del loro conseguimento da parte degli Atenei e l'allegato 1 con cui sono definiti i relativi indicatori da utilizzare per la valutazione dei risultati;
- l'articolo 2, con cui sono stabilite:
  - le azioni relative a ciascun obiettivo generale che le Università devono includere nella propria programmazione;
  - le risorse destinate all'attuazione dei programmi specifici degli Atenei e le caratteristiche di detti programmi per l'ammissione a cofinanziamento;
  - le modalità di valutazione del programma presentato da ciascun Ateneo per l'ammissione a cofinanziamento, il monitoraggio annuale e la valutazione al termine del triennio ai fini della conferma del finanziamento;

CONSIDERATO che il medesimo decreto prevede, articolo 2, comma 2, la definizione con decreto direttoriale delle modalità secondo cui le Università inviano al Ministero la loro programmazione triennale;

TENUTO CONTO delle Linee guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale Terza Missione e Impatto Sociale adottate dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca il 31 gennaio 2018;

CONSIDERATO altresì che, al fine di fornire agli Atenei tutti gli elementi necessari alla loro programmazione strategica, è necessario dare una più puntuale definizione degli indicatori di risultato di cui all'allegato 1 del d.m. n. 989/2019 e della loro applicazione;

**DECRETA**

**SEZIONE 1 – PROGRAMMI D'ATENEO**

**Articolo 1**

**Presentazione dei programmi**

1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse messe a disposizione per la programmazione 2019-2021, in attuazione dell'articolo 2 del d.m. n. 989/2019, attraverso il sito internet riservato PRO3 (sezione 1 - Programmi d'Ateneo), ogni Ateneo è tenuto, entro il **14 febbraio 2020**, a:
  - a. allegare l'ultimo documento disponibile di programmazione di cui all'articolo 1, comma 2, del d.m. n. 989/2019 adottato dagli organi di governo;
  - b. indicare, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente decreto, il proprio programma per la realizzazione degli obiettivi, selezionati tra quelli all'articolo 1, comma 3, del d.m. n. 989/2019, per cui intende concorrere. Ai sensi di quanto previsto al comma 2, lettere b) e c) del medesimo articolo, il programma prevede:
    - i) la scelta di un numero massimo di 2 obiettivi tra quelli indicati nella citata tabella 1 e almeno due indicatori con i relativi target per ogni obiettivo scelto, assicurando la coerenza tra azioni e indicatori di risultato selezionati. Ciascun obiettivo dovrà essere realizzato attraverso almeno una delle azioni riportate nella predetta tabella 1;



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

ii) un importo massimo complessivo per il triennio che non può superare il valore più alto tra il 150% dell'assegnazione confermata per il periodo 2016 – 2018 e il 3,5% del Fondo di finanziamento ordinario o del contributo di cui alla l. 243/1991 nell'anno 2018.

2. Per il programma presentato, gli Atenei indicano:

- a. il titolo del programma;
- b. l'obiettivo o gli obiettivi prescelti, con le relative azioni, rispetto alla programmazione strategica dell'Ateneo;
- c. la situazione iniziale;
- d. i risultati attesi al termine del triennio;
- e. le specifiche attività pianificate per il raggiungimento del risultato di cui al punto precedente, con riferimento a ciascun anno di programmazione e tenendo conto dell'azione o delle azioni selezionate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b);
- f. almeno 2 indicatori di risultato per ciascun obiettivo selezionato, scelti tra quelli proposti all'allegato 1 del d.m. n. 989/2019 e coerenti con l'azione/i selezionata/e, con la possibilità di aggiungere un terzo indicatore per uno degli obiettivi, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo allegato 1;
- g. l'importo del finanziamento richiesto e l'eventuale cofinanziamento dell'Ateneo o da parte di soggetti terzi.

3. Per ciascun indicatore di cui al precedente comma 2, lettera f), è richiesto di:

- a. per i dati tratti dalle banche dati ministeriali, validare il valore iniziale, di norma riferito all'a.s. 2018 ovvero all'a.a. 2018/2019 per gli studenti e all'a.a. 2019/2020 per l'offerta formativa. Tali valori iniziali sono visualizzabili direttamente nella procedura PRO3 a seguito di estrazione delle informazioni dalle banche dati ministeriali;
- b. negli altri casi, riportare l'ultimo valore disponibile, con la relativa validazione da parte del Nucleo di valutazione, secondo quanto precisato all'articolo 4 del presente Decreto;
- c. indicare il target finale previsto per il termine del triennio, cioè l'a.s. 2021 ovvero l'a.a. 2021/2022 per gli studenti e l'a.a. 2022/2023 per l'offerta formativa (rif. numero di corsi) come riportato al successivo art. 4, c. 5.

4. Nella predisposizione dei programmi riferiti all'obiettivo D, azione d), tutti gli Atenei e, nella predisposizione dei programmi riferiti all'obiettivo E, azioni a), b) e c), i soli Atenei Statali possono prevedere, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera b) del d.m. 989/2019, il reclutamento di professori e ricercatori a carico delle risorse MIUR secondo quanto previsto nella tabella riportata all'allegato 1 al presente decreto. In tali casi, l'Ateneo indica nel proprio programma le facoltà assunzionali assegnate fino al 2019 che intende destinare al reclutamento per assicurare il co-finanziamento di almeno il 50% previsto dal d.m. 989/2019 oppure, nel caso dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della l. 240/2010, le risorse per il contratto triennale, inclusive di proroga biennale. Sarà cura del Ministero:

- a. verificare nella procedura PROPER che l'eventuale utilizzo dei punti organico sia compatibile con le effettive disponibilità;
- b. provvedere all'accantonamento preventivo dei punti organico per la copertura del totale del reclutamento previsto in caso di ammissione a finanziamento, in attesa della valutazione finale dei risultati e della conferma del co-finanziamento assegnato;
- c. riportare nella disponibilità dell'Ateneo le quote dei punti organico corrispondente al co-finanziamento ministeriale a seguito di valutazione finale positiva del raggiungimento dei risultati.

5. Per la presentazione congiunta di programmi da 2 o più Università, gli Atenei coinvolti individuano un capofila che, in una scheda specifica del proprio portale PRO3, indica:

- a. gli elementi di cui al precedente comma 2, lettere dalla a) alla e) riferiti al progetto nel suo complesso e con riferimento a ciascuno degli Atenei partecipanti;
- b. gli elementi di cui ai precedenti comma 2, lettere f) e g), e comma 3 per ciascun Ateneo partecipante.

I sopraindicati progetti congiunti concorrono ai limiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) del d.m. n. 989/2019 per ciascun Ateneo partecipante al progetto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

**Articolo 2**  
**Valutazione dei programmi**

1. L'ammissione a finanziamento del programma presentato da ciascun Ateneo viene disposta con decreto del Ministro, sulla base della valutazione proposta da un Comitato composto da rappresentanti del MIUR e dell'ANVUR ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del d.m. n. 989/2019. Il medesimo Comitato può proporre al Ministro di non considerare l'eventuale indicatore di Ateneo ritenuto non adeguato rispetto alla specifica linea d'intervento secondo quanto previsto dall'allegato 1, punto 1 al DM n. 989/2019. L'esclusione degli indicatori di Ateneo, disposta con il medesimo decreto di cui al periodo precedente, non consente la rimodulazione del programma da parte dell'Ateneo.
2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 del d.m. n. 989/2019, i criteri di valutazione dei programmi presentati dagli Atenei sono specificati nel seguente modo:
  - a. **Coerenza del programma rispetto agli obiettivi della programmazione MIUR.** Il programma è pertinente rispetto agli obiettivi della programmazione di sistema e caratterizzato da risultati attesi e attività ben definiti ed adeguati alla durata triennale della programmazione. L'azione individuata, o le azioni individuate, per la realizzazione di ciascun obiettivo e gli indicatori selezionati, inclusi eventuali indicatori di Ateneo, sono coerenti tra loro e con i risultati attesi e le attività;
  - b. **Chiarezza e fattibilità del programma rispetto alla situazione di partenza e alla dimensione economica, anche tenendo conto di eventuali cofinanziamenti diretti.** Il programma presentato permette di identificare chiaramente le attività previste nel triennio, i risultati attesi al termine di dette attività, i criteri di selezione delle azioni e degli indicatori e i rispettivi valori obiettivo. I risultati attesi, i target individuati e il finanziamento disponibile sono equilibrati rispetto alla situazione di partenza, agli obiettivi, alle caratteristiche dimensionali dell'Ateneo e al periodo di programmazione. Laddove non esplicitamente obbligatorio, un eventuale co-finanziamento aggiuntivo sarà valutato positivamente;
  - c. **Capacità dell'intervento di apportare un reale miglioramento e di caratterizzare l'Ateneo in una chiara strategia di sviluppo.** Il programma presentato descrive adeguatamente la situazione di partenza ed eventuali fattori di contesto di particolare rilievo. Il programma evidenzia l'impatto atteso delle attività da realizzarsi con il finanziamento richiesto e il contributo dato alla realizzazione della strategia di sviluppo dell'Ateneo. Gli indicatori, inclusi quelli di Ateneo eventualmente proposti, fanno riferimento ai risultati ottenuti.

Nel caso di un programma presentato congiuntamente tra più Atenei i predetti criteri di valutazione sono applicati per ogni Ateneo partecipante con riferimento al contributo di ciascuno, tenuto conto della qualità complessiva dello stesso. A ciascun partecipante è comunque attribuito un punteggio separato.

3. Nella valutazione dei programmi il Comitato attribuisce un punteggio a ciascun criterio secondo la seguente scala valutativa:

0	0,5	1
Criterio non soddisfatto	Criterio parzialmente soddisfatto	Criterio pienamente soddisfatto

L'ammissione a finanziamento dei programmi presentati è disposta qualora il punteggio totale attribuito al programma, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio, sia almeno pari a 1,5 e in misura proporzionalmente crescente rispetto al finanziamento richiesto secondo la seguente scala valutativa e la percentuale di finanziamento:

Punteggio totale	% finanziamento
$P > 2,5$	100%
$2 < P \leq 2,5$	80%
$1,5 \leq P \leq 2$	60%
$P < 1,5$	0%



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

4. Ciascun Ateneo potrà accettare il finanziamento attribuito per il proprio programma, senza la possibilità di rimodulare i target, oppure rinunciare attraverso una propria comunicazione sul sito PRO3, nel caso in cui il finanziamento ottenuto non sia ritenuto adeguato alla realizzazione delle attività.

**Articolo 3**  
**Valutazione finale e monitoraggio**

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, del d.m. n. 989/2019, l'ammissione a finanziamento del programma di Ateneo comporta l'assegnazione provvisoria nel corso del triennio del totale del finanziamento attribuito. Al termine del triennio si potrà provvedere all'eventuale recupero delle risorse attribuite in proporzione grado di raggiungimento, se parziale, dei target prefissati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il grado di raggiungimento del target finale viene misurato per ciascun indicatore selezionato e incluso nel programma ammesso a finanziamento, attraverso il seguente indice:

$$I_{2021} = \frac{x_{2021} - x_{2019}}{y_{2021} - x_{2019}}$$

Dove:

$x_{2021}$  = risultato rilevato alla conclusione del triennio per ciascun indicatore

$x_{2019}$  = valore di partenza per ciascun indicatore

$y_{2021}$  = valore target finale

L'indicatore  $I_{2021}$  assume valori nell'intervallo  $[0; +1]$ . Il valore massimo pari a 1 è raggiunto quando  $[(x_{2021} - x_{2019}) \geq (y_{2021} - x_{2019})]$ , mentre il valore 0 viene raggiunto quando  $(x_{2021} - x_{2019}) \leq 0$ .

3. L'assegnazione definitiva delle risorse prevista all'articolo 4, comma 5, del d.m. n. 989/2019, tiene conto dell'individuazione per ciascun obiettivo di almeno 2 indicatori e della possibilità che il programma ammesso a finanziamento si riferisca a un massimo di 2 obiettivi per un totale di almeno 4 indicatori. Pertanto, il grado di raggiungimento dei risultati del programma di Ateneo viene calcolato utilizzando il valore medio dei predetti indici:

$$I_{\text{fin}} = \text{Media}(I_{2021})$$

Se  $K$  è l'importo attribuito al programma, l'importo eventualmente recuperato all'esito della valutazione finale al termine del triennio è pertanto pari a:

$$K \times (1 - I_{\text{fin}}).$$

Se la differenza  $(1 - I_{\text{fin}})$  è inferiore a 0,05 e quindi la realizzazione del programma è pari o superiore al 95%, il programma si considera come realizzato e non sono effettuati recuperi.

4. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, c. 2, lett. b) del d.m. n. 989/2019, la conferma dell'assegnazione definitiva delle risorse per le azioni relative al reclutamento di personale a tempo indeterminato<sup>1</sup>, prevista al medesimo articolo, c. 5, lett. b), è proporzionale al grado di raggiungimento degli indicatori, secondo quanto precisato ai precedenti commi 2 e 3. In caso di mancato o incompleto raggiungimento dei target prefissati, il Ministero provvederà al corrispondente recupero delle somme.

Con riferimento ad eventuali azioni di reclutamento, da realizzarsi con presa di servizio non oltre il 31 dicembre 2021, il conseguimento dei target determina la restituzione alle facoltà assunzionali degli Atenei dei punti organico inizialmente accantonati in misura proporzionale al grado di raggiungimento. Nei casi di cessazione dei professori nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio per passaggio ad altra Università, anche a seguito di stipula di convenzione, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata. Nei casi di cessazione dei ricercatori, esclusi i casi di passaggio a professore di II fascia a seguito di conseguimento dell'abilitazione per i ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett. b), si provvede a utilizzare le

<sup>1</sup> In particolare, si tratta dell'azione d) dell'obiettivo D e delle azioni a), b) e c) dell'obiettivo E.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

risorse che si rendono disponibili per il reclutamento di nuovi ricercatori, ovvero alla restituzione delle somme attribuite.

5. Le scadenze relative al monitoraggio della realizzazione dei programmi e alla verifica del risultato finale dei progetti ammessi a finanziamento sono le seguenti:
  - a. 30 giugno 2021, monitoraggio delle attività fino all'anno 2020 con riferimento all'a.s. 2020 ovvero all'a.a. 2020/2021 per gli studenti e all'2021/2022 per l'offerta formativa (rif. numero di corsi);
  - b. 30 giugno 2022, valutazione finale delle attività all'a.s. 2021 ovvero all'a.a. 2021/2022 per gli studenti e all'a.a. 2022/2023 per l'offerta formativa (rif. numero di corsi).

**Articolo 4**  
**Indicazioni operative sugli indicatori**

1. Nell'allegato 2 del presente Decreto sono riportate le indicazioni tecniche relative al calcolo degli indicatori di cui all'allegato 1 del d.m. n. 989/2019. Tali indicatori sono ricavati in parte da banche dati ministeriali e in parte sulla base delle informazioni trasmesse dagli Atenei e validate dai Nuclei di Valutazione, secondo le modalità riportate all'art. 1, comma 3.
2. Con riferimento agli indicatori ricavati dalle banche dati ministeriali, relativi all'Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS). I valori messi a disposizione degli Atenei all'avvio della procedura fanno riferimento alla spedizione ANS del 28 novembre 2019, che sarà considerato come valore di partenza.
3. Relativamente agli indicatori che non fanno riferimento a banche dati ministeriali (contrassegnati con il simbolo § nell'allegato 2), l'Ateneo dovrà trasmettere il verbale del Nucleo di valutazione con il quale viene validato, sulla base dei controlli ritenuti opportuni, quanto riportato su PRO3. In relazione alla costituzione e operatività di ulteriori banche dati ministeriali o dell'Agenzia Nazionale di Valutazione (ANVUR) che fanno riferimento alle informazioni necessarie per gli indicatori, come per quelli dell'obiettivo B, tali informazioni potranno essere utilizzate per il monitoraggio e la valutazione secondo definizioni coerenti con quanto riportato nel citato allegato 2.
4. Relativamente all'eventuale indicatore aggiuntivo di risultato proposto dagli Atenei, dovranno essere caricate sul portale PRO3:
  - a. una scheda che spieghi il motivo della scelta, le modalità di rilevazione e di aggiornamento dei dati, la relativa fonte di rilevazione, l'Ufficio referente dell'Ateneo;
  - b. il verbale del Nucleo di valutazione dell'Ateneo contenente la validazione dell'indicatore, delle modalità di rilevazione e aggiornamento dei dati, della fonte e del valore iniziale di riferimento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Prof. Giuseppe Valditara

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.